

COMUNE DI FERMIGNANO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICITA'**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale, a norma del D.L. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.- Disciplina inoltre le modalità dell'effettuazione della pubblicità sulle strade, ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n.285), del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495) e successive modificazioni ed integrazioni.

3.- Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni; come anche per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale, adottato ai sensi del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507.

Art. 2

Ambito di Applicazione

1.- Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.

2.- L'effettuazione di particolari forme di pubblicità e l'installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3.- Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone o della tassa per l'occupazione degli spazi ed arie pubbliche ove applicabile.

Art. 3

Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

1.- La definizione dei mezzi pubblicitari è la seguente:

- a) **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- b) **Preinsegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di Km.5. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta; **E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.**
- c) **Sorgente luminosa**: corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- d) **Cartello**: manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

- e) **Striscione, locandina e stendardo**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
- f) **Segno orizzontale reclamistico**: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marche, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- g) **Impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda**: manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 4

Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1.- I cartelli le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, sia fuori che entro i centri abitati, non potranno superare la superficie massima di mq. 6, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq 20,00 e comunque di volta in volta saranno valutate in considerazione delle ubicazioni e delle caratteristiche degli stessi.
(Art.48c1 reg.esec.)

2.- In ogni caso, le misure dei seguenti mezzi pubblicitari non potranno superare le seguenti misure massime:

- Cartello, mq.6,00.
- Striscione, mq 8,40.
- Impianti pubblicitari di servizio, mq. 2,00.
- Preinsegna , mt.1,50x0,30.

Art. 5

Attività pubblicitarie particolari

Definizioni e regolamentazione

1.- Costituiscono forme particolari di pubblicità:

- a) Pubblicità Fonica ;
- b) Volantinaggio o similari;

2.- Per l'effettuazione della pubblicità di cui al punto a) questa è consentita nel territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30; è vietata in modo

permanente nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, nei cimiteri e luoghi di culto.

3.- Per l'effettuazione della pubblicità di cui al punto b), questa verrà consentita soltanto mediante la distribuzione attraverso le cassette postali delle abitazioni, tramite distribuzione diretta alle persone o la distribuzione nei Pubblici Esercizi.

4.- Le autorizzazioni di cui al comma 1) saranno a cura della concessionaria del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

5.- per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130. la pubblicità elettorale è autorizzata dal dirigente competente; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, è rilasciata dal prefetto.

Art. 6 **Caratteristiche dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, anche luminosi**

1.- I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, sia fuori che entro i centri abitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. **(Art.49c1)**

2.- le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. **(Comma 2)**

3.- qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. **(Comma 3)**

4.- i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. **(Comma 4)**

5.- il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt.1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. **(Comma 5)**

6.- i segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art.51, comma 9, del Codice della Strada, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. **(Comma 6)**

7.- le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque provochi abbagliamento.

8.- le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. **(Art.50c.2)**

9.- la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. **(Comma 3)**

Art. 7 Ubicazione

1.- Ai fini del rilascio della autorizzazione per la pubblicità permanente vengono individuate due zone:

- a) fuori dal centro abitato
- b) entro il centro abitato.

2.- Fuori dal Centro abitato:

- a) Lungo o in prossimità delle strade è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. **(C.1)**
- b) Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti dai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - metri 3,00 dal limite della carreggiata;
 - metri 100,00 da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - metri 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - metri 150,00 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione;
 - metri 150,00 prima dei segnali di indicazione;
 - metri 100,00 dopo i segnali di indicazione;
 - metri 100,00 dal punto di tangenza delle curve;
 - metri 250,00 prima delle intersezioni;
 - metri 100,00 dopo le intersezioni;
 - metri 200,00 dagli imbocchi delle gallerie;
 - metri 100,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Gli stessi non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. **(C2)**

- c) è comunque vietato il collocamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei casi previsti dal comma 3, art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, nr.495, e cioè :
 - Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - In corrispondenza delle intersezioni;
 - Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (cunette e dossi);
 - Sui ponti e sottoponti;
 - Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. **(C3)**
- d) Per le insegne d'esercizio le norme di cui alle distanze minime ed il divieto di posizionamento lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza, non si applicano a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso

di marcia dei veicoli in aderenza a fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m. **(C.5)**

- e) Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari le norme di cui alle distanze minime, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate se collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata. **(C.6)**
- f) E' ammessa la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.51 del regolamento di esecuzione del C.d.S., ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. **(C.7)**
- g) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera 8% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione e l'area di parcheggio. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazioni di servizi per l'utenza della strada entro il limite di due mq per ogni servizio prestato. **(Art.52)**
- h) Per gli impianti pubblicitari di servizio costituite da paline, pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le distanze minime. **(C.8)**
- i) i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali, e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive; per essi non si applicano i divieti di cui al comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 dell'art.51 del regolamento di esecuzione del C.d.S., fatta eccezione per i segnali stradali orizzontali. **(C.9)**
- j) L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative e commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitato al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, oltre che la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. **(C.10)**
- k) E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia. **c.11**
- l) E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. **(C.12)**
- m) E' ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2 lettere b), c), d), e), f) ed h) dell'art.51 D.P.R. 16 dicembre 1992, nr495. In tal caso possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.**(C.13)**
- n) Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o dei luoghi di interesse storico-artistico (comma 3, art.23, D.L. 30 aprile 1992, n.285) è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio, per le quali dovrà essere richiesto preventivo nulla osta del competente organo di tutela. **(C.15 e art.23c.3)**
- o) Lungo le strade, nell'ambito dei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o dei luoghi di interesse storico-artistico (comma 3, art.23, D.L. 30

aprile 1992, n.285) è consentito collocare preinsegne nei punti e quantità stabilite dall'Amministrazione comunale

p) per tutto quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nell'art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

3.- Entro il Centro abitato:

a) Lungo o in prossimità delle strade è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. **(C.1)**

b) Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nei centri abitati ed entro tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h salvo i casi specifici previsti dai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato, in deroga all'art.51 del codice, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- metri 0,50 dal limite della carreggiata ad esclusione delle insegne di esercizio che possono essere poste nel limite della carreggiata stessa;
- metri 20 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici delle intersezioni;
- **metri 10 lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;**
- **metri 10 da altri cartelli e da altri mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;**
- metri 100 dagli imbocchi delle gallerie; **(C.4)**

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 0,50 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Gli stessi non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

c) è comunque vietata la posizione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari nei casi previsti dal comma 3, art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e cioè:

- Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- **In corrispondenza delle intersezioni;**
- Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (cunette e dossi);
- Sui ponti e sottoponti;
- Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

d) Per le insegne d'esercizio le norme di cui alle distanze minime ed il divieto di posizionamento lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza, non si applicano a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza a fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite dalla carreggiata, non inferiore a 1.50 m. . sempre ché siano rispettate le disposizioni dell'art.23 comma 1 del codice. **(C.5)**

- e) **Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari le norme di cui alle distanze minime, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate se collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 1,50 metri dal limite della carreggiata. (C.6)**
- f) la percentuale massima di superficie utilizzabile per il collocamento dei mezzi pubblicitari non dovrà essere superiore al 50% rispetto alle superfici dei prospetti ciechi dei fabbricati e al 20% rispetto alle superfici dei prospetti con aperture (finestre, porte, negozi, ecc.) o al 100% del fronte stradale con altezza massima del mezzo pari a metri 1,00 (**comma 6, art.51, D.P.R 16 dicembre 1992, n.495**);
- g) E' ammessa la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.51 del regolamento di esecuzione del C.d.S., ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. **(C.7)**
- h) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera 8% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione e l'area di parcheggio. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazioni di servizi per l'utenza della strada entro il limite di due mq per ogni servizio prestato. **(Art.50)**
- i) **non si applicano le norme relative alle distanze minime per cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche e altre, sempre che ciascun cartello o altro mezzo pubblicitario abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1,00. (C.8)**
- j) i segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali, e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive; per essi non si applicano i divieti di cui al comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 dell'art.51 del regolamento di esecuzione del C.d.S., fatta eccezione per i segnali stradali orizzontali. **(C 9)**
- k) L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative e commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitato al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, oltre che la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. **(C.10)**
- l) E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia. **(C.11)**
- m) E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. **(C.12)**
- n) Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezza naturali e paesaggistiche o di edifici o dei luoghi di interesse storico-artistico (comma 3, art.23, D.L. 30 aprile 1992, n.285) è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio, per le quali dovrà essere richiesto preventivamente nulla osta del competente organo di tutela. (art.51 C.15 Regesec e art.23c.3 N-Codstrada)
- o) per tutto quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni contenute nell'art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Art. 8

Paline e pensiline bus e transenne parapetonali

1.- Per gli impianti pubblicitari di servizio quali paline e pensiline bus e transenne parapetonali, con pubblicità inferiore a 3 mq, per gruppo o linea di transenne non si applicano le distanze previste, bensì quelle previste nel rispetto dei seguenti limiti minimi:

- m. 1 dal limite della carreggiata, salvo la presenza di costruzioni fisse di altezza superiore a m. 3, di muri di altezza superiori a m. 3, o di filari di alberi posti ad una distanza dal limite della carreggiata inferiore a m. 1, in tal caso è ammessa la collocazione in linea ai filari di alberi, in posizione parallela al senso di marcia secondo le seguenti prescrizioni:

- a m. 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- a . 10 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione;
- a n. 5 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione;
- a m. 10 prima dei segnali di indicazione;
- a m. 5 dopo i segnali di indicazione;
- a m. 5 dal punto di tangenza delle curve;
- a m. 10 prima delle intersezioni;
- a m. 10 dagli imbocchi delle gallerie;
- a m. 10 dal vertice dei raccordi concavi o convessi;

per standardi, striscioni e locandine concessi per periodo limitato della manifestazione o iniziativa commerciale, le distanze dagli altri mezzi pubblicitari, si riducono rispettivamente a m. 25 fuori dai centri abitati e m. 5 dentro i centri abitati.

Art. 9

Gli annunci funebri

Gli annunci funebri saranno rimossi dai luoghi non idonei per l'affissione di tali messaggi e collocati su impianti appositamente realizzati posti in aree pubbliche o di uso pubblico, quali chiese, uffici pubblici, di quartiere, aree verdi, commerciali, in prossimità di istituti a carattere pubblico come cimiteri, conventi, anche limitrofi alle piazze e ai luoghi di ritrovo, purché contenuti ed impaginati compatibilmente con il contesto urbano.

Art. 10

Impianti sportivi

I gestori di impianti sportivi pubblici o ricreativi pubblici o privati, dietro esplicita richiesta da parte dell'A.C., presenteranno un progetto di pianificazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di carattere annuale, o semestrale, o provvisorio (mesi 1), o temporaneo (gg. 7), tale progetto una volta approvato dal Giunta Comunale, sarà oggetto di un apposita convenzione finalizzata alla messa in opera degli impianti.

Art. 11

Affissioni semplici

Vengono così definite:

- affissioni a muro: le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro, collocati fuori o dentro i centri abitati, sono da considerare abusive se posti al di fuori dagli spazi individuati dall'A.C.;
- affissioni precarie: in tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo in appoggio o ancoraggio su monumenti o fontane, su alberi, arbusti e siepi, recinzioni od altro, ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine e al decoro anche ambientale e pericolo per la circolazione e per la pubblica incolumità;
- affissioni nelle vetrine: è consentita l'affissione sulla superficie vetrata delle vetrine o l'apposizione di manifesti e/o locandine sulle vetrine degli esercizi commerciali.

Art.12

Piano generale degli impianti

1.- Il Comune di Fermignano verrà così differenziato per l'installazione dei mezzi pubblicitari:

- a) Centro storico
- b) Aree edificate estranee al punto a)
- c) Aree extraurbane
- d) Aree sottoposte a vincoli

2.- Potranno essere **installati i seguenti mezzi pubblicitari** nelle aree di cui al comma precedente:

- a) centro storico: impianti pubblicitari di servizio, insegne di esercizio e impianto di pubbliche affissioni;
- b) Aree edificate estranea al centro storico: preinsegne, impianti pubblicitari di servizio, insegne di esercizio, striscioni, locandine, stendardi, cartelli, Impianti pubbliche affissioni segni orizzontali reclamistici (per occasioni particolari sportive e culturali);
- c) Aree extraurbane: preinsegne, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, insegne di esercizio e segni orizzontali reclamistici (per occasioni particolari sportive e culturali);
- d) Aree sottoposte a vincoli: impianti pubblicitari di servizio, insegne di esercizio e impianti pubbliche affissioni;

3.- L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa nelle zone vietate unicamente durante manifestazioni organizzate e patrocinate da questa amministrazione comunale.

4.- Le caratteristiche e dimensioni dei mezzi pubblicitari all'interno delle aree di cui al comma 1 dovranno essere:

- a) per le aree del centro storico la dimensione massime dei mezzi pubblicitari saranno:
 - Impianto pubblicitario di servizio mq.2,00;
 - Impianti pubbliche affissioni mq.18,00;
 - **insegne di esercizio mq.4,00**

Relativamente alle caratteristiche degli impianti, questi ultimi dovranno uniformarsi alle disposizioni di carattere urbanistico che di volta in volta l'Amministrazione comunale adotterà.

- b) per le aree edificate esterne al centro storico le dimensioni massime dei mezzi pubblicitari saranno:
 - impianto pubblicitario di servizio mq.2,00;
 - cartelli mq.6,00;
 - striscioni mq.8,40 e comunque altezza massima mt.1,40.
 - impianto pubbliche affissioni mq.18,00.
 - segni orizzontali mq.1,00;
 - **insegne di esercizio mq. 6,00; se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati mq.20,00;**
 - preinsegne ml 1,50x0,30;
- c) per le aree extraurbane le dimensioni massime dei mezzi pubblicitari saranno:
 - impianto pubblicitario di servizio mq.2,00;
 - striscioni mq.8,40 e comunque altezza massima mt.1,40.
 - impianto pubbliche affissioni mq.18,00.
 - cartello mq.6,00;
 - segni orizzontali mq.1,00;
 - insegne di esercizio mq. 6,00; se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati mq.20,00;
 - preinsegne ml 1.50x0.30.
- d) per le aree sottoposte a vincoli la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 2, lettera d) è subordinata, oltre che all'autorizzazione, al nulla osta preventivo rilasciato dal competente organo di tutela del vincolo.

Le dimensioni dei mezzi pubblicitari sono quelle previste dalla lettera a) del presente comma.

Art. 13 **Autorizzazione Comunale** **Mezzi Pubblicitari**

1.- L'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari come definiti nell'art.3 del presente regolamento, nell'ambito del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione comunale.

2.- Qualora i mezzi pubblicitari di cui sopra, per i quali si richiede l'Autorizzazione Comunale, siano in vista di strade di proprietà di altri Enti, deve essere preventivamente ottenuto il nulla osta per la Pubblicità di cui all'art.23 del Codice della Strada dall'Ente proprietario della strada dalla quale il messaggio pubblicitario è visibile.

3.- L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art.14 **Domanda per l'Autorizzazione Comunale**

1.- La domanda per l'Autorizzazione Comunale alla **installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari** di cui al precedente art.9, è presentata in carta legale al Sindaco. **(art.53c1reg)**

2.- La domanda deve contenere:

- a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale o partita Iva;
- b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione;
- c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione.

3.- Alla domanda deve essere allegata documentazione tecnica, in duplice copia, composta da:

- a) planimetria 1:2000 e scala 1:500 indicante il luogo esatto ove si intende collocare il mezzo pubblicitario con l'indicazione delle distanze previste dal presente Regolamento e dal Codice della Strada
- b) documentazione fotografia o similare, formato minimo 10x15, dalla quale risulti la posizione dello stesso;
- c) elaborato tecnico, dal quale risulti il prospetto e la sezione in scala 1:10 del mezzo pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
- d) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimento ai materiali, ai colori forme ecc.;
- e) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
- f) dichiarazione di tecnico abilitato, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- g) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;

4.- Nel caso di richiesta di nulla osta all'Amministrazione comunale per un impianto pubblicitario su strada di proprietà di altro Ente ma visibile da strada comunale l'interessato dovrà presentare, in duplice copia, bozzetto a colori, caratteristiche dimensionali dell'impianto ed ubicazione dello stesso.

5.- L'ufficio tecnico comunale riceve ed esamina la domanda e provvede in merito.

6.- L'autorizzazione ha validità per tre anni, ed è rinnovabile a richiesta. **(art.53 c6 reg)**

7.- Qualora nell'arco della validità dell'autorizzazione il messaggio pubblicitario variasse dovrà essere preventivamente richiesto ed approvato l'eventuale cambio immagine ai sensi dell'art.53, comma 8, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

8.- per la pubblicità temporanea effettuata con striscioni, locandine, standardi o bandiere nonché con segni orizzontali reclamistici la domanda dovrà essere inoltrata in carta legale al Sindaco ed essere corredata solo dalla seguente documentazione:

- bozzetto a colori o fotografia del messaggio pubblicitario con indicante il punto o i punti in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario;
- dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;

Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

ART. 15 Registro delle Autorizzazioni

1.- E' istituito un Registro delle Autorizzazioni Comunali per Impianti Pubblicità rilasciate per la installazione degli Impianti Pubblicitari.

2.- Tale registro è tenuto a cura dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione **del cartello, dell'insegna d'esercizio o altro mezzo pubblicitario autorizzato, nonché le posizioni autorizzate.** **(art53c9reg)**

ART. 16 Contrassegno di identificazione

1.- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere contraddistinti ed identificati da apposito contrassegno realizzato su materiale rigido che dovrà essere fissato all'impianto pubblicitario stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2.- Nel contrassegno dovranno essere individuate: **(art.55c1reg)**

- a) amministrazione rilasciante
- b) numero dell'autorizzazione
- c) soggetto titolare
- d) data e scadenza dell'autorizzazione
- e) progressiva chilometrica del punto di installazione

3.- Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di contrassegni, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. **(art55c1reg)**

4.- Il contrassegno dovrà essere sostituito ogni qualvolta venga riconfermata l'autorizzazione o intervengano variazioni di uno o più dati su di esso riportati. **(art.55c.2reg)**

Art.17 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1.- E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta.

2.- E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni locandine e standardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il grado di aderenza delle superfici stradali. **(Art.54 cds)**

Art.18 **Rimozione degli impianti**

1.- Gli impianti soggetti ad autorizzazione comunale di cui al presente regolamento, se installati abusivamente saranno sanzionati ai sensi dell'art.24, legge 15 novembre 1993, n.507.

2.- Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti pubblicitari e dall'applicazione delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia provata efficacia pubblicitaria.

(Art.24 comma 3 DLS 507)

Art.19 **Norme transitorie**

1.- I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa al momento del rinnovo dell'autorizzazione, **e comunque entro e non oltre anni 3 dall'entrata in vigore del presente regolamento**, a cura e spese del titolare del autorizzazione.

2.- In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

Art. 20 **Norme Finali**

1.- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art.1 del presente Regolamento.

2.- Le integrazioni contenute negli articoli del presente Regolamento sotto la voce "Norme Legislative di Riferimento", costituiscono parte integrante della parte dispositiva dell'articolo stesso cui si riferisce; il loro contenuto è costituito esclusivamente dalla testuale riproduzione di norma legislative vigenti, ed esso è automaticamente modificato e integrato qualora tali norme legislative vengano modificate o integrate.

3.- Viene abrogata ogni altra normativa regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art.21 **Entrata in Vigore**

1.- Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46, legge 8 giugno 1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.